

COMUNE DI GROTTA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

\*\*\*\*\*

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

<b>Verbale n. 8</b> <b>Data 10/05/2024</b>	<b>OGGETTO:</b> Parere su Applicazione del disavanzo di amministrazione 2023 al bilancio di previsione 2024-2026 Piano di rientro del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
---	---

In data 10.05.2024 alle ore 16.30 i componenti dell'Organo di Revisione, nelle persone del Dott. Pietro La Perna, Dott. Renato D'Angelo e Dott. Francesco Gazzo in seduta telematica, si sono riuniti per esaminare e discutere la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/04/2024 ricevuta a mezzo Pec in data 06/05/2024, avente ad oggetto: *“Applicazione del disavanzo di amministrazione 2023 al bilancio di previsione 2024-2026 Piano di rientro del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.”*

**Considerato che**

- L'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che *“L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto”* e che *“Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”*.
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che al punto 9.2 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (come modificato dal D.M. 7 settembre 2020), prevede, tra l'altro, al punto 9.2.26 che *“se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non è migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione*

*dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce «Disavanzo di amministrazione» del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio, mentre l'eventuale ulteriore disavanzo è ripianato dagli enti locali secondo le modalità previste dall'ultimo periodo dell'art. 188, comma 1, del TUEL, non oltre la scadenza del piano di rientro in corso»*

- L'articolo 39-quater (Disavanzo degli enti locali) così come modificato dal Decreto-legge del 10/08/2023 n. 104 Articolo 21 ter che così recita: *« Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.*
  - 2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.*
  - 3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato*
- L'art. 4 (Verifica del ripiano) del DECRETO 2 aprile 2015 Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di

cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011. (15A02883) (GU Serie Generale n.89 del 17-04-2015) ai commi 1, 2 e 4 dispone che *“In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, e' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 puo' essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.*

*267 per gli enti locali. 2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non e' stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, e' interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (.....) 4. Il recupero dell'eventuale quota del*

*disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario puo' essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalita' previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.”*

**Vista** La Delibera Consiglio Comunale n.35-2015;

**Vista** La Delibera di Giunta Municipale n.85-2015 del 01/10/2015 di approvazione del Riaccertamento straordinario dei residui, con la quale è stato accertato un disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 di €. 365.822,52

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n.27 del 09/04/2024 di approvazione dello schema rendiconto della gestione dell'esercizio 2023;

**Preso Atto** che il precedente Collegio dei Revisori in sede di relazione al Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, ha rilevato che è stato effettuato un maggiore recupero di complessivi euro 447,94 e, conseguentemente, si è optato di procedere a ripianare una minore quota (pari ad euro 11.746,26) nell'anno 2044 (ultimo anno del piano di ripiano).

**Tenuto Conto** del miglioramento del disavanzo registrato nell'esercizio 2023.

**Vista** la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 09/04/2024 di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 e, in particolare, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che evidenzia un disavanzo pari ad euro 1.728.587,72 come da prospetto:

<b>Composizione disavanzo al 31.12.2023</b>	
Disavanzo da applicazione metodo ordinario per calcolo FCDE a rendiconto 2019	1.399.798,37
Disavanzo a seguito del Riaccertamento straordinario dei residui 2015	255.628,26
<b>Disavanzo atteso</b>	<b>1.655.426,63</b>
Disavanzo derivante dalla gestione corrente	73.161,09
<b>TOTALE disavanzo al 31/12/2023</b>	<b>1.728.587,72</b>

E che pertanto il disavanzo da ripianare derivante dalla gestione corrente è pari a € 73.161,09 e che ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 118/2011, il disavanzo della gestione corrente è stato applicato al bilancio 2024-2026, come di seguito riportato:

<b>Disavanzo gestione corrente 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
73.161,09	24.387,03	24.387,03	24.387,03

**Dato atto:**

- Che le misure strutturali dirette ad evitare ulteriore successivo disavanzo sono state individuate nella razionalizzazione delle spese ed aumento della capacità di riscossione dei residui attivi;
- Che le quote di copertura del disavanzo risultano coperte ed appostate in sede di redazione dello bilancio di previsione 2024-26 per un importo maggiore pari ad euro 22.253,55, come da prospetto a seguire, e che tale somma ai fini prudenziali verrà appostata al Fondo passività potenziali.

	<b>Esercizio 2024</b>	<b>Esercizio 2025</b>	<b>Esercizio 2026</b>
Modalità di applicazione del disavanzo presunto al 31/12/2023 al bilancio di previsione 2024-2026	175.484,52	175.484,52	175.484,52
Modalità di applicazione del disavanzo al 31/12/2023 al bilancio di previsione 2024-2026	153.230,97	153.230,97	153.230,97
<b>Variazione</b>	<b>22.253,55</b>	<b>22.253,55</b>	<b>22.253,55</b>

- Che la proposta prevede la variazione di cui all'allegato 8/1 di cui all'art. 10 comma 4, del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i

**Tenuto conto** del seguente ripiano del disavanzo che indica l'importo del recupero annuale da ripartire in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero

<b>Modalità di applicazione del disavanzo al 31/12/2023 al bilancio di previsione 2024-2026</b>	<b>Composizione disavanzo al 31.12.2023</b>	<b>Esercizio 2024</b>	<b>Esercizio 2025</b>	<b>Esercizio 2026</b>
Disavanzo da applicazione metodo ordinario per calcolo FCDE a rendiconto 2019 (dal 2021)	1.399.798,37	116.649,86	116.649,86	116.649,86
Disavanzo a seguito del Riaccertamento straordinario dei residui (2015)	255.628,26	12.194,08	12.194,08	12.194,08

Disavanzo derivante dalla gestione 2023	73.161,09	24.387,03	24.387,03	24.387,03
<b>TOTALE</b>	<b>1.728.587,72</b>	<b>153.230,97</b>	<b>153.230,97</b>	<b>153.230,97</b>

In merito alla composizione del disavanzo di cui al presente prospetto **SI RILEVA** che il valore residuo del disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (2015) indicato differisce dal valore calcolato dal collegio dei revisori per euro 0,44. Difatti tale valore, tenuto conto dell'applicazione delle rate costanti di 12.194,08 e del maggiore recupero di complessivi euro 447,94 adottato tra il 2015 e il 2016, al 31/12/2023 dovrebbe essere di euro 255.627,82 e non euro 255.628,26.

#### Calcoli del Collegio

				30 rate				
Disavanzo riaccertamento	365.822,52			12.194,08				
	2015	353.628,44						
	2016	341.434,35		447,94	Variazione			
	2017	328.792,33						
	2018	316.598,24						
	2019	304.404,16						
	2020	292.210,08				Valori	<b>Differenza</b>	
	2021	280.015,99			Proposta	255.628,26		
	2022	267.821,91			Calcolato	255.627,82	<b>0,44</b>	
	2023	<b>255.627,82</b>						

**SI RILEVA** inoltre che sia nella tabella di pagina 3 che nella tabella di pagina 4 (a seguire) il disavanzo è riferito alla data del 31/12/2022. Pertanto la data evidenziata è errata.

#### Tabella pag. 3

Disavanzo <b>31/12/2021</b> - riaccertamento straordinario dei residui	267.822,34
(-) Quota disavanzo applicato esercizio finanziario 2023 (nona rata su trenta)	12.194,08
Totale disavanzo atteso al 31/12/2023	255.628,26

#### Tabella pag. 4

Disavanzo <b>31/12/2021</b> - applicazione metodo ordinario calcolo FCDE al rendiconto 2019	1.516.448,23
(-) Quota disavanzo applicato esercizio finanziario 2023 (terza rata su quindici)	116.649,86
Totale disavanzo atteso al 31/12/2023	1.399.798,37

#### Verificato

- Che il disavanzo di amministrazione è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- Che la richiesta di adottare una delibera consiliare è avvenuta nei tempi previsti dalla normativa vigente e che la proposta individua i mezzi necessari per ripristinare il pareggio;
- Che ai fini del rientro si pone l'obiettivo di razionalizzare le spese e si provvederà ad un aumento della capacità di riscossione dei residui attivi

- Che la delibera di ripiano contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, e che è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante;

## Visti

- Gli art. 186, 187 e 188 del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.
- L'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 (come modificato dal D.M. 7 settembre 2020)
- L'art. 39 quater del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.
- D.M. del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015
- Il vigente regolamento comunale di contabilità
- Acquisiti i pareri dei funzionari responsabili espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

## RACCOMANDA

Sentito il responsabile della proposta si conviene di provvedere alle dovute correzioni in merito alla data da indicare nei prospetti di cui ai rilievi sollevati e in particolare sostituire nelle tabelle di pag. 3 e 4 della proposta la data del 31/12/2021 con la data del 31/12/2022 in quanto trattasi di puro errore formale.

In merito al rilievo afferente il valore residuo al 31/12/2023 del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui 2015, considerata la scarsa rilevanza dell'importo il collegio invita l'ente a provvedere alle opportune rettifiche.

Di effettuare una ricognizione complessiva della struttura del bilancio al fine di verificare la possibilità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti e porre in essere tutte le dovute azioni consentite dalle norme sopra citate per far fronte, in via strutturale, al disavanzo originatosi, onde garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario del bilancio sia nell'esercizio in corso che nel prossimo futuro.

Nell'esprimere **parere favorevole** alla proposta di deliberazione consiliare si invita l'Ente a garantire che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nell'originario piano di rientro sia coperto non oltre la scadenza di rientro in corso.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Pietro La Perna

Dott. Francesco Gazzo

Dott. Renato D'Angelo